

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AL.L. Alleanza Lavoro

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita "AL.L., Alleanza Lavoro" con sede in Roma
2. L'Associazione non ha fini di lucro. Gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata della Associazione è fissata al 31 dicembre 2100.

ART. 2

SCOPI E ATTIVITA'

1. L'Associazione ha lo scopo di:
 - a) rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati resolvendo, ove possibile, anche specifiche problematiche del singolo Associato;
 - b) contribuire a una maggiore trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro italiano attraverso lo sviluppo e il potenziamento del ruolo delle agenzie di somministrazione di lavoro;
 - c) promuovere tutte le iniziative volte a sostenere, sul piano economico, sociale, normativo e anche culturale lo sviluppo del settore impegnandosi, in particolare, a: (1) contrastare lo svolgimento abusivo e illegale della somministrazione di lavoro; (2) diffondere la conoscenza e una corretta informazione sulle attività svolte dalle agenzie di somministrazione; (3) promuovere l'immagine e sviluppare positivamente la percezione delle agenzie per il lavoro e delle attività da esse svolte; (4) incentivare la collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego e contribuire alla implementazione delle politiche attive per il lavoro; (5) promuovere studi, ricerche, monitoraggi, seminari, , pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea a favorire la diffusione di corrette informazioni, sul mercato del lavoro;
 - d) promuovere strumenti di formazione dei lavoratori anche attraverso metodologie innovative di supporto e sviluppo della persona (counseling e coaching, etc.), contribuendo ad ottimizzare competenze e caratteristiche personali dei lavoratori nell'ottica di mettere in atto una performance efficace e competitiva
 - e) favorire costanti benchmarking internazionali attraverso contatti e relazioni con analoghe associazioni estere e con la partecipazione a organismi e federazioni internazionali rappresentanti il settore delle agenzie per il lavoro;
 - f) garantire ai clienti delle agenzie e alle istituzioni, professionalità, qualità dei servizi, trasparenza e rispetto del codice etico da parte degli Associati;
 - g) costituire un osservatorio permanente per il monitoraggio dei fenomeni del lavoro minorile, del lavoro nero e della effettiva applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
 - h) fornire assistenza , consulenza e servizi ai singoli Associati, il tutto nel rispetto della legge 23.11.1939 n. 1815 avvalendosi, ove richiesto, di singoli professionisti a ciò abilitati.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma che precede l'Associazione ha la titolarità negoziale per la sottoscrizione del contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro.
3. Con delibera dell'Assemblea, assunta con la medesima maggioranza richiesta per l'approvazione delle modifiche statutarie, l'Associazione può estendere i propri scopi ad altre materie.
4. L'Associazione è apartitica e persegue i propri scopi in piena autonomia.

TITOLO II

SOCI

ART. 3

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari, le società iscritte all'Albo nazionale delle agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere somministrazione di lavoro. Su domanda motivata possono fare parte della Associazione, in qualità di soci aggregati, anche agenzie di intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione professionale e altre realtà imprenditoriali che svolgano attività affini, complementari o connesse alla somministrazione di lavoro, purchè da tali adesioni non ne consegua un sostanziale snaturamento dello spirito associativo. A tale scopo, con apposito regolamento, da approvarsi dall'Assemblea, verranno determinate norme e condizioni di partecipazione dei Soci aggregati che dovrà essere obbligatoriamente accettato dai Candidati, pena la loro non ammissione..
2. E' condizione per l'iscrizione alla Associazione la sottoscrizione e il rispetto del Codice etico associativo.

ART. 4

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal titolare dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve essere compilata sugli appositi moduli, predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere facoltativo e consultivo del Collegio dei Probiviri. In caso di rifiuto, esso deve essere espresso con deliberazione motivata.

3. Qualora il Consiglio Direttivo esprima parere negativo sull'ammissione, il richiedente può, con apposita domanda indirizzata al Presidente, richiedere che sia la prima Assemblea utile ad esprimere il proprio gradimento.
4. Il cambio di ragione sociale, che non estingue il rapporto associativo, deve essere tempestivamente comunicato all'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, successivamente al versamento della quota associativa. I diritti e gli obblighi di cui al successivo articolo 5 decorrono dalla data del versamento.

Art. 5

DIRITTI ED OBBLIGHI

1. Agli associati è fatto divieto di partecipare ad altre associazioni aventi scopo analogo o affine a quello dell'Associazione. Essi sono tenuti alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni, del Codice etico dell'Associazione e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa annua ed eventuali altri contributi deliberati dall'Assemblea.
3. Il socio effettivo inoltre ha l'obbligo di attenersi ai seguenti comportamenti:
 - partecipare attivamente alla vita associativa;
 - applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
 - fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del Libro Soci, o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari.
4. Gli associati hanno i seguenti diritti:
 - partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - accedere alle cariche associative;
 - avvalersi dei servizi e delle prestazioni dell'Associazione.

ART. 6

QUOTA ASSOCIATIVA

1. Gli associati contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali mediante il versamento della quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 70 per cento dei voti spettanti a tutti i soci, espresso su base capitaria.
2. L'ammontare della quota associativa è determinata come segue:
 - a) quota di iscrizione una-tantum
 - b) quota annuale così determinata:
 - b1) quota fissa uguale per tutti gli associati il cui totale sia compreso fra il 35% ed il 45% del budget annuale
 - b2) quota variabile, a copertura del restante budget annuale, determinato in funzione dei ricavi annuali di ciascun associato, al netto dell'IVA, sviluppati nell'anno solare precedente, secondo quanto risulta dal bilancio aziendale depositato presso il competente Registro delle Imprese.
3. Il Socio si impegna a saldare la quota di iscrizione all'atto della acquisizione dello status di Associato e quella annuale di anno in anno sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento dell'Associazione che potrà prevedere anche la possibilità, in caso di ritardato versamento delle quote annuali, di applicazione di interessi di mora per ritardato pagamento, oltre alla possibilità di ricorso a forme coattive di recupero dei contributi dovuti e non versati.
4. La quota annuale associativa è intrasmissibile.
- 5) In caso di aziende facenti capo ad uno stesso gruppo, la quota fissa sarà dovuta da una sola Azienda

ART. 7

SANZIONI

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti interni, dal Codice etico dell'Associazione e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione, il Consiglio direttivo può comminare una delle seguenti sanzioni:
 - censura;
 - sospensione fino a un anno;
 - sospensione dall'elettorato attivo e passivo;
 - espulsione nel caso di reiterata morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
2. È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
3. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'esecutorietà del provvedimento deliberato
4. Nel regolamento dell'Associazione, di cui al successivo articolo 24, verranno disciplinate le procedure di contestazione, applicazione delle sanzioni e di ricorso.

ART. 8

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde :

- a) per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 3,
- b) per recesso dall'Associazione,
- c) per cessazione dell'attività,

d) per espulsione.

L'Associato che perde tale stato non conserva alcun diritto, mentre è obbligato a onorare gli impegni economici connessi allo stato, salvo che nel caso di recesso motivato da dissenso alle modifiche statutarie. In tal caso il recesso si intende immediato con obbligo di versamento della contribuzione maturata e dovuta all'atto della esecutorietà del recesso.

TITOLO III
ORGANI E CARICHE SOCIALI
ART. 9
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori contabili;
- f) il Collegio dei Proviviri.

ART. 10
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi statutari.
2. Ciascun rappresentante ha diritto di esprimere il numero di voti che compete alla propria Società in base alla classe di appartenenza, determinata annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del consuntivo, su proposta del Consiglio direttivo.. I voti per ciascuna classe di fatturato sono così determinati:

I classe: 3 voti

II classe: 2 voti

III classe: 1 voto.

3. In deroga a quanto sopra previsto, a ciascun Associato è attribuito un solo voto, a prescindere dalla classe di appartenenza, in occasione delle deliberazioni concernenti l'elezione degli organi sociali, dei rappresentanti esterni dell'Associazione ed in tutti gli altri eventuali casi previsti dallo statuto. Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina nei vari organismi interni ed esterni vanno assunte mediante voto segreto.

In ogni caso le delibere vengono assunte sulla base della maggioranza dei voti presenti, inclusi gli astenuti e con l'esclusione di quelli non validi

Per la validità della costituzione delle Assemblee si farà sempre riferimento al numero degli Associati, e non ai voti che gli stessi potrebbero esprimere

ART. 11
RIUNIONI, CONVOCAZIONI, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, anche dal solo Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno ed ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità.

Potrà inoltre essere convocata a richiesta di tanti Associati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti.

2. L'assemblea è convocata a mezzo avviso scritto inviato al domicilio di ciascun associato e di ciascun membro degli organi sociali almeno cinque giorni prima della riunione. E' valida qualsiasi modalità, purchè l'ufficio di presidenza conservi la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

I domicili (es: indirizzo, e-mail, numero telefax) presso cui effettuare le comunicazioni saranno dichiarati da ciascun associato e da ciascun membro degli organi sociali su apposita scheda predisposta dall'ufficio di presidenza.

3. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo la prima, l'Assemblea è valida se i Soci presenti superano il 33 per cento degli aventi diritto.

4. Per l'Assemblea ordinaria le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, utilizzando i voti plurimi in base ai livelli di appartenenza, salvo quanto disposto al punto 3 dell'articolo 10.

5. Ciascun Associato può delegare un altro Associato, ovvero persona appositamente munita di poteri, a rappresentarlo in Assemblea. Nessuno dei presenti in Assemblea può ottenere e presentare più di quattro deleghe da altri Associati.

ART. 12
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere e revocare il Presidente;
2. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
3. eleggere e revocare i componenti del Collegio dei revisori contabili;
4. eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Proviviri;
5. eleggere i soci delle Assemblee degli Enti bilaterali;
6. eleggere i membri dei Consigli di amministrazione degli Enti bilaterali;

7. approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività annuali proposti dal Consiglio direttivo;
8. approvare le ipotesi di rinnovo dei CCNL e degli accordi sindacali
9. determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
10. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
11. determinare i contributi a carico degli associati e stabilirne le modalità di versamento;
12. modificare il presente Statuto con le maggioranze di cui al successivo art. 21;
13. sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori con le maggioranze di cui al successivo art. 22
14. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
15. deliberare in ordine alla promozione o partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- a. dal Presidente;
- b. dal Direttore, ove nominato, in funzione di segretario e senza diritto di voto;
- c. da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea, compresi il Presidente e i Vicepresidenti..

2. I componenti del Consiglio Direttivo, che per la prima volta sono nominati in sede di atto costitutivo, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un ulteriore triennio.

. Essi non possono essere rieletti se non dopo che sia trascorso un triennio dalla scadenza del loro ultimo mandato o quando l'Assemblea ne deliberi la rielezione con almeno il 70% dei voti degli aventi diritto.

3. Il Consiglio Direttivo opera in base al Regolamento dell'Associazione di cui al successivo art. 24, approvato nella prima seduta utile, con voto favorevole di almeno il 70 % (settanta per cento) dei propri componenti. Si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

4. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo durante il periodo di carica, anche per effetto della cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione fra il componente medesimo e l'Agenzia per il lavoro associata a Alleanza Lavoro, il Presidente provvede alla tempestiva convocazione dell'assemblea, affinché essa provveda alla sostituzione dei membri cessati.

I membri così eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del mandato organico.

5. Il Consiglio Direttivo, ove non vi provveda l'assemblea, può nominare fra i suoi componenti fino ad un massimo di tre Vice Presidenti.

L'assemblea, ovvero il Consiglio Direttivo, potrà designare un componente del Consiglio direttivo ad operare quale consigliere delegato alla tesoreria. In tale funzione il nominato potrà operare con Istituti di Credito, con le Poste e con Enti Pubblici e Privati in genere, sottoscrivendo tutti gli atti necessari ad impegnare l'associazione, ivi comprendendo le operazioni necessarie per la tenuta dei rapporti di conto corrente.

ART. 14 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e deliberare su tutte le questioni di carattere generale;
- b) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- c) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- g) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- h) adottare le sanzioni di cui all'articolo 7 e quelle proposte dal Collego dei Probiviri in applicazione delle norme del Codice etico;
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- j) formulare e proporre Regolamenti attuativi per l'approvazione del presente Statuto e le relative modifiche;
- k) nominare esperti o consulenti che, in relazione alle proprie conoscenze professionali, partecipino a gruppi di studio o di lavoro su materie specifiche di interesse associativo, determinandone gli eventuali compensi;
- l) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione, determinandone il compenso e i compiti nel rispetto del presente statuto;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.
- n) relazionare periodicamente l'Assemblea sull'andamento delle attività degli Enti bilaterali.

ART. 15 PRESIDENTE

1. Il Presidente, tranne che la prima volta in cui è eletto in sede di atto costitutivo, è eletto direttamente dall'Assemblea, tra i rappresentanti degli Associati, a scrutinio segreto e sulla base di uno specifico programma, presentato all'Assemblea, da attuare nel triennio successivo. Dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati anche consecutivi o per ulteriori mandati quando l'Assemblea ne deliberi la rielezione con almeno il 70% dei voti degli aventi diritto.
2. Il Presidente fornisce indirizzo organizzativo all'Associazione per gli scopi citati. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione in sede negoziale, giudiziale e amministrativa, come nei rapporti con le Istituzioni ad ogni livello e con altre organizzazioni associative. In queste istituzioni esercita il suo diritto di voto secondo le regole associative. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
3. In caso di impedimento non transitorio del Presidente o in caso di sue dimissioni, il Consiglio Direttivo convoca, nella prima data utile e comunque entro 30 giorni, l'Assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha facoltà di invitare Soci non eletti ai Consigli Direttivi per partecipare ai lavori, ma senza diritto di voto.

ART. 16

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. L'Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, elegge un Collegio di tre revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli al di fuori dei rappresentanti delle persone giuridiche associate, in una lista di almeno sette candidati designati dai soci; l'elezione dei Revisori contabili è effettuata per la prima volta in sede di atto costitutivo.
2. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli associati.
3. I revisori devono essere persone fisiche iscritte nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. La carica di Revisore contabile è incompatibile con le altre cariche associative. Ciascun socio può votare per non più di due candidati.
5. Risultano eletti revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti quelli che hanno raccolto il quarto e quinto numero di preferenze; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.
6. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
7. I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre esercizi; scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui sono nominati e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
8. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne presenta apposito resoconto all'Assemblea unitamente alla relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo.
9. I Revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
10. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, assume la carica di effettivo il Revisore contabile supplente che abbia ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

ART. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, ogni quadriennio, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno sei candidati.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
5. La carica di Probiviro è incompatibile con le altre cariche associative.
6. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, risolvere le controversie di tipo associativo che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, fra l'Associazione ed i Soci e tra i soci medesimi, interpretare e dare applicazione allo statuto, ai regolamenti di attuazione e al Codice etico; fornire, ove richiesto, pareri sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche associative; vigilare sui comportamenti associativi; convocare l'assemblea per proporre di deliberare sulla decadenza dalle cariche associative per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle stesse per grave contrasto con le norme e i principi organizzativi generali; decidere sui ricorsi aventi ad oggetto le impugnazioni delle sanzioni associative.
7. Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

8. Il Presidente del predetto collegio è scelto d'accordo tra le parti, tra i cinque Probiviri nominati dall'Assemblea.
9. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dalle norme del codice Etico.
11. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia in esame.
12. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
13. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dall'ultima accettazione del singolo proboviro; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
14. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
15. Il lodo è inappellabile.
16. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
17. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
18. I Probiviri possono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

ART. 18

DIRETTORE

1. Laddove la dimensione dell'Associazione lo richieda, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Direttore. Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì il potere di revoca.
2. Il Direttore è scelto tra persone estranee ai soci.
3. Il Direttore coadiuva il Presidente ed è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione, sovrintendendo agli uffici e servizi dell'Associazione stessa.
4. E' responsabile dell'attuazione delle politiche e delle strategie stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. È, inoltre, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e predispone i documenti contabili dell'Associazione, per le successive determinazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.
6. Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.
7. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.
8. Costituisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.
9. Laddove il direttore non sia nominato le sue funzioni saranno svolte dal Presidente ovvero da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

ART. 19

COMPENSI ALLE CARICHE SOCIALI

1. I membri del Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente ed i Vice-Presidenti hanno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del loro mandato, con esclusione di qualsiasi compenso.
2. Il Consiglio Direttivo determina il compenso del Direttore e le modalità per il rimborso delle spese.
3. Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Associazione non possono avere rapporti professionali diretti o indiretti con i soci, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

FONDO COMUNE, BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO

ART. 20

FONDO COMUNE

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:
 - a. quote associative di iscrizione e annuali, come determinato dall'Assemblea;
 - b. eccedenze degli esercizi annuali;
 - c. beni mobili ed immobili;
 - d. ogni altra entrata o bene devoluto alla Associazione.
2. Il fondo comune non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.
3. Entro quattro mesi dalla fine dell'anno solare inoltre, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e lo sottopone, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

TITOLO V
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO
ART. 22

MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% dei voti spettanti a tutti i soci su base capitaria
2. Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r., entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

ART. 23
SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da un numero di Associati, che corrispondano alla maggioranza degli Associati
2. Lo scioglimento viene deliberato con una maggioranza dei due terzi dei voti.
3. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina due liquidatori e ne determina i poteri e decide della destinazione di eventuali attività patrimoniali residue.

ART. 24
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile e quelle contenute in leggi speciali.
2. In fase di prima applicazione del presente Statuto, fintanto che l'Assemblea non abbia definito le soglie minime e massime di fatturato per la definizione delle classi e conseguentemente dei voti, ogni Associato esprime un voto.
3. In via transitoria, e fin quando la struttura associativa non sia composta da un adeguato numero di Associati, è ammessa la cumulabilità delle cariche che non sarà più ammissibile nel caso in cui il numero degli Associati consenta un'adeguata copertura di tutte le posizioni negli Organismi Associativi interni ed esterni. Al verificarsi di tale ipotesi gli Associati che dovessero rivestire più incarichi dovranno prontamente rassegnare le proprie dimissioni, mantenendo un solo incarico a loro scelta, ed al loro posto verranno nominati, con le modalità previste dal presente statuto o dai regolamenti interni, altri soggetti associati.
4. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione a maggioranza semplice su base capitaria, che disciplini tutti gli aspetti della vita associativa, ivi inclusi i rapporti che dovranno essere mantenuti dai Rappresentanti eletti negli Enti esterni, nonché la disciplina regolante i meccanismi di nomina, revoca e durata degli stessi negli incarichi esterni.